



# CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Fiscale 00409830189

Via Cavour n. 18

C.A.P. 27039

Telefono 0382 – 995611 (centralino)

Fax 0382-901264

Mail – [info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it](mailto:info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it)

Gemellato con il Comune di

Pec – [protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it](mailto:protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it)

Szàzhalombatta (Ungheria)

Sito Internet – [www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it](http://www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it)



Prot. n. 4907

Reg. Ord. n. 12

## ORDINANZA CONTINGILE ED URGENTE

### MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19. (art. 50 c. 5 del D. Lgs. 267/2000)

**Apertura Cimitero e Parchi Pubblici Comunali con adozione idonee misure di salvaguardia.**

#### IL SINDACO

**VISTO** l'art.32 della Legge 838/78 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che recita espressamente "...sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale..."

#### VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23/02/2020.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25/02/2020.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1 marzo 2020.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 20 marzo 2020;
- l’Ordinanza del Ministero della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzette Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020;
- il Decreto del ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- l’art. 2, comma 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del D.L. n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, con il quale ha emanato nuove misure urgenti per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, atte al graduale passaggio alla cd. Fase 2, il quale DPCM prevede all’art.1 comma 1:

- Alla lett. e) “l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) (ovvero è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati), nonché della

distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”;

- Alla lett i) tra l’altro “sono consentite le ceremonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

**VISTO** l’art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

### **ORDINA**

a fare data dal **5 maggio 2020 l’apertura:**

- 1) del **Cimitero Comunale**, nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 08.00 alle ore 12.00, prevedendo l’obbligo di indossare mascherine e guanti, mantenere la distanza interpersonale di 1 metro nonché evitare ogni forma di assembramento;
- 2) del **Parco Ferraretti** di Via Traversi, tutti i giorni della settimana, limitatamente però alla fascia oraria 08.00-19.00, prevedendo l’obbligo di indossare mascherine, mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, tranne che per l’accompagnamento di minori e persone non completamente autosufficienti, nonché di evitare ogni forma di assembramento. L’accesso alle aree gioco bambini è interdetto.
- 3) Rimangono chiusi tutti gli altri parchi presenti sul territorio.

### **AVVERTE**

che i trasgressori, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti, saranno puniti ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 19/2020.

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza venga:
  - trasmessa alla Prefettura UTG di Pavia
  - trasmessa alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, per la sua esecuzione
  - pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e data diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente;

### **INFORMA**

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione.

In alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Comunale, lì 05 maggio 2020

IL SINDACO  
Ing. Roberto Zucca



A blue ink signature of the name Roberto Zucca.